

**CENNI STORICI SULL'OFS,
ATTRAVERSO LE REGOLE E IL MEMORIALE PROPOSITI.**

Dal *Memoriale Propositi* (1221) alla *Supra Montem* (1289), prima Regola per "i Fratelli e le Sorelle della Penitenza" francescani.

(SECONDO INCONTRO)

Nel precedente incontro abbiamo visto come Francesco, figura carismatica per la spiritualità laicale del Duecento, abbia rappresentato quel ponte che mancava tra la Chiesa istituzionale e il popolo cristiano; Francesco attira grandi folle di laici desiderose di abbracciare una *vita nella penitenza* pur rimanendo nelle proprie case e continuando i loro impegni lavorativi. Questo fenomeno ha una diffusione così marcata e vistosa che, inevitabilmente, attira l'attenzione della Curia romana.

D'altra parte, il pontificato di un Papa illuminato come Innocenzo III, da un lato, e la presenza della mediazione di una personalità di grande sensibilità storica come il cardinale Ugolino da Segni che seguiva con simpatia il crescente movimento francescano, poi, avevano già instaurato nella Curia romana un nuovo clima di apertura verso i fermenti laicali; si intuisce che, se ben impostato, questo fermento religioso laicale può offrire alla Chiesa istituzionale il prezioso servizio di recuperare un più solido rapporto con i ceti popolari, dopo una lunga fase di tensioni e di preoccupante scollamento, rendendo più facile il perseguimento dei propri fini ecclesiali e politici nei Comuni, in funzione antiereticale e anti-ghibellina.

Sarà quindi l'interessamento dell'autorità ecclesiastica che darà un volto istituzionale (in forma ufficiosa) al movimento penitenziale francescano, in quanto Francesco - come d'altra parte farà con le Povere Dame di santa Chiara - non entrerà mai nell'ambito legislativo; vi sarà, in un certo modo, "costretto" a legiferare per l'Ordine dei Minori e non sarà una delle pagine più felici della sua esistenza.

Quindi, sarà l'autorità ecclesiastica, molto probabilmente con alcuni Penitenti stessi, ad elaborare il primo testo legislativo per i Fratelli e le Sorelle della Penitenza e per tutti i movimenti penitenziali presenti nella prima metà del Duecento e cioè il **Memoriale Propositi**, tenendo conto delle principali disposizioni confluite nel diritto canonico, lungo i secoli, a riguardo dei Penitenti individuali e dell'esperienza delle più recenti forme comunitarie di vita penitenziale.

Con il Memoriale Propositi la Chiesa offrirà ai Penitenti una piattaforma giuridica inedita che condurrà all'Ordine della Penitenza: una realtà specifica e nuova rispetto al generico *status* penitenziale di prima, che ben presto sarebbe divenuta organismo vivace, capace di strutturarsi in forme autonome con grande abilità.

L'*Ordine della Penitenza* abbraccerà tutti quei movimenti penitenziali che assumeranno il Memoriale Propositi (il movimento francescano sarà senza dubbio il più numeroso) quale statuto di base della propria fraternità (Poenitentium Collegia), di norma sotto la giurisdizione del Vescovo del luogo.

MEMORIALE PROPOSITI

Questo importante documento giuridico venne ritrovato per la prima volta nel 1901 da *Paul Sabatier*, pastore calvinista francese e studioso di Francescanesimo, presso la biblioteca del convento dei Frati Minori di Capestrano; il testo ritrovato non è l'originale, ma una copia datata 1228 nella quale è indicato espressamente che l'autentico documento venne trascritto nel 1221.

La denominazione del documento deriva dalle prime due parole: *memoriale*, che significa "documento fondamentale" e *propositum*, che significa "regola di vita".

Quasi tutti gli studiosi concordano nell'attribuire la paternità del testo al cardinale *Ugolino da Segni*, vescovo di Ostia, che nell'estate del 1221 era legato pontificio per l'Italia settentrionale e che risiedette per un certo periodo a Bologna. È ipotesi molto probabile che il documento in questione sia stato compilato da lui stesso, valente giurista, coadiuvato da alcuni giuristi del suo seguito, anche sulla scorta dei molti antichi decreti pontifici riguardanti i penitenti. È lecito supporre che, prima della stesura finale del documento, vi siano stati anche apporti di penitenti.

Il documento regolava la vita dei penitenti su base locale e veniva ripreso, ad esempio, con qualche "ritocco" come il tipo di moneta indicato nelle varie regioni: *ravennate* per la zona romagnola o *pisano* per quella toscana; è un documento non firmato e non consta dell'approvazione formale dell'allora Papa Onorio III, probabilmente perché lo stato penitenziale volontario era da sempre riconosciuto dalla Chiesa e non avrebbe avuto bisogno di una approvazione solenne; gli studiosi lo considerano, comunque, un documento proveniente dalla Curia pontificia e le stesse fonti narrative del tempo lo confermerebbero; anzi, qualche studioso ritiene che ci sia stata un'approvazione pontificia, ma non esiste alcun documento al riguardo.

Inoltre il testo presenta una certa "flessibilità", nel senso che dall'art. 30 si deduce che i penitenti non ne consideravano definitiva la stesura; infatti, è detto che chi chiede di entrare tra i Penitenti dovrà promettere di osservare *tutto ciò che qui è scritto o sarà scritto o sarà tolto, secondo il consiglio dei fratelli*. Pare che, tuttavia, dopo il 1228, il testo venne considerato immutabile.

Il documento ha tre caratteristiche ben precise:

1. una rigorosa impostazione spirituale di fondo;

2. un notevole senso d'umanità;
3. un ampio retroterra giuridico.

La norma di vita è severa e chiara ed esige, quindi, una specifica vocazione e un conseguente impegno per tutta la vita.

STRUTTURA DEL MEMORIALE PROPOSITI

Il documento è strutturato in **13** punti fondamentali ognuno dei quali contiene un certo numero di articoli; in totale gli articoli sono **39**.

I punti fondamentali riguardano:

1. **Vesti** (art. 1-5);
2. **Astinenza** (art. 6-7);
3. **Digiuno** (art. 8-11);
4. **Preghiera** (art. 12-14);
5. **Confessione e Comunione, restituzione, non portare armi, giuramenti** (art. 15-18);
6. **Santa Messa e riunione mensile** (art. 19-21);
7. **Visita ai malati e sepoltura dei defunti** (art. 22-24);
8. **Fare testamento; vessazioni** (art. 25-28);
9. **Ammissione** (art. 29-34);
10. **Correzione** (art. 35-36);
11. **Dispense** (art. 37);
12. **Nuovi ministri** (art. 38);
13. **Obbligatorietà** (art. 39).

Gli articoli che regolano il modo di vestire (art. 1-4), la frugalità nel bere e nel mangiare (art. 6), i digiuni e le astinenze (art. 7-11), la partecipazione alla liturgia (art. 12-15), i doveri verso i fratelli e le sorelle e la posizione nella vita sociale riflettono la severa cultura penitenziale del Medioevo e, attraverso essa, la matrice della conversione evangelica. La legge della povertà, infatti, è la base di tutto il movimento penitenziale di quel tempo e contraddice al "vivere mondano", poiché la conversione comporta la rinuncia al "secolo".

La severità, però, è mitigata da una viva sensibilità per le situazioni concrete della vita, considerate con spirito di cortesia e d'umanità: c'è attenzione particolare per i lavoratori (art. 11), per coloro che sono in viaggio (art. 6), per le donne incinte e per le puerpere (art. 10) e così via. È un saggio equilibrio tra la severità della norma e l'umanità dell'applicazione che richiama una tradizione assai remota, le cui origini si possono cogliere già nella Regola di san Benedetto.

Si esige una vita di preghiera e sacramentale più intensa rispetto a quella dei comuni fedeli: coloro che sanno leggere devono recitare le sette ore canoniche come i chierici, gli altri devono recitare un certo numero di *Pater noster* (precisamente 54: art. 12); tutti devono curare la continua crescita spirituale attraverso l'esame di coscienza quotidiano e l'istruzione mensile; categorico è il divieto di portare armi (art. 16), anche se ciò

potrebbe causare fastidi da parte delle autorità locali (art. 27). Soltanto il *Visitatore* potrà dispensare il penitente dal non fare alcune cose, materiali, o spirituali, presenti negli articoli (art. 35 ss).

La figura del *Visitatore*, già introdotta nei monasteri da Innocenzo III nel 1203, rappresenta la suprema e ultima autorità che ha il compito di sorvegliare l'andamento spirituale e giuridico del gruppo-fraternità; nella maggioranza dei casi era un laico ma, essendo i penitenti sotto la giurisdizione del Vescovo del luogo, molto probabilmente questi aveva il diritto di controllarli direttamente o attraverso un membro del clero delegato allo scopo che aveva anche il dovere di proteggerli dalle eventuali molestie delle autorità civili.

Successivamente, la Regola di Niccolò IV (come vedremo) preciserà che il Visitatore dovrà essere un frate Minore.

Dopo il Memoriale Propositi, la Santa Sede emanò ben 56 documenti che riguardavano l'Ordine della Penitenza, di cui 52 bolle papali.

Il primo documento, datato 16 dicembre 1221, è la bolla papale *Significatus est* indirizzata da Papa Onorio III al Vescovo di Rimini, per tutelare i penitenti di Faenza contro le vessazioni delle autorità civili, soprattutto per il rifiuto di portare armi e prestare giuramento militare.

Come abbiamo già detto, i destinatari delle bolle papali che riguardavano l'*Ordine della Penitenza* erano in massima parte penitenti francescani che rappresentavano il corpo principale dell'Ordine, ma anche altri tipi di penitenti (i frati Servi di Maria, nati nel 1223, che diverranno poi un nuovo Ordine religioso approvato dalla Chiesa nel 1303, i penitenti di area domenicana e altri).

Nonostante la benevolenza papale, la maggior parte della gerarchia ecclesiastica dimostrò sempre un po' di diffidenza verso i movimenti popolari di penitenza, sia perché si ponevano in aperto contrasto con il tenore di vita di molti alti prelati, sia perché, come i nuovi Ordini mendicanti, erano favoriti dai Papi con molti privilegi, esenzioni e autonomie. Infatti, dalla seconda metà del 1100, anche i penitenti, essendo impegnati in uno stato di perfezione evangelica e avendo emesso una professione su un progetto di vita (*propositum*) approvato e riconosciuto dalla Chiesa, non venivano più considerati laici ma religiosi e in qualche modo appartenenti allo stato ecclesiastico, nonostante continuassero a condurre una normale vita coniugale e sociale.

Quindi la Chiesa era divisa in:

- Ordine religioso regolare (monaci, chierici, canonici regolari, 1° Ordine);
- Ordine religioso secolare (penitenti, 3° Ordine);
- Fedeli laici.

Col passare del tempo, questa diffidenza sfociò in vere e proprie gelosie, poiché in molti casi i penitenti riuscivano a sottrarsi alla giurisdizione e al controllo dei Vescovi, anche se non mancano naturalmente esempi di protezione da parte dei Vescovi stessi nei confronti dei penitenti, come si verificò a Città di Castello nel 1286. Inoltre, la situazione migliorò quando, dopo la seconda metà del '200, vennero eletti Vescovi appartenenti all'*Ordine Mendicante*.

Molti erano i privilegi di cui godevano i penitenti in quanto appartenenti a un Ordine religioso secolare:

1. esenzione dal giuramento di fedeltà al signore feudale o al podestà del Comune;
2. diritto di disporre dei propri beni (Gregorio IX, 1227), in favore di chiunque essi volessero; c'erano, infatti, anche fraternità fiorenti che con i loro beni sostenevano molte opere di carità;
3. esenzione dal foro civile e quindi eventuali processi potevano essere celebrati solo davanti a giudici ecclesiastici (se possibile le vertenze dovevano essere risolte in fraternità, altrimenti davanti al vescovo del luogo);
4. ammissione alle celebrazioni religiose, ai sacramenti, alla sepoltura durante il periodo interdetto ai laici (come concesso ai religiosi).

Riguardo al punto 4, questo privilegio venne concesso da Onorio III (1221) e rinnovato da Gregorio IX, Innocenzo IV e Urbano IV. Successivamente il sempre più elevato numero di penitenti fece sì che la comminazione dell'interdetto risultasse inefficace e che i vescovi si vedessero privati di uno strumento allora molto utile nei confronti di fedeli ribelli. Il privilegio verrà quindi abolito da Clemente V, ma in seguito verrà riconfermato da Innocenzo VI, Martino V e Sisto V.

I penitenti iniziano ad avere una incisiva presenza nella vita cittadina, come nelle funzioni di tipo amministrativo, annonario e tributario che richiedevano persone oneste e affidabili, o come nella gestione di attività caritative (direzione di ospedali, ecc.). Documenti ufficiali attestano che nel '200 l'Ordine della Penitenza ha una collocazione esclusivamente cittadina e che in una stessa regione le fraternità si confederano a livello interdiocesano, dimostrando notevole autonomia organizzativa. Elenchi di penitenti bolognesi dal 1252 al 1288 rivelano come nelle fraternità fossero presenti liberi cittadini dalle condizioni economiche e culturali assai differenti: notai, giudici, copisti, sediaristi, barbieri, calzolai, falegnami, cartai, panettieri, farmacisti, lavoratori della pelle.

Una certificata documentazione storica attesta che in Italia, dai primi decenni del '200 fino alla fine del secolo, erano presenti circa settanta fraternità soprattutto lungo il Po, in Emilia Romagna, Toscana, Liguria (una a Genova eretta nel 1266 e una a Sestri Ponente nel 1271), Umbria e Marche; nel sud e nelle isole sono documentate solo cinque fraternità,

dipendente forse dal fatto che si sono trovate scarse notizie e che le fraternità sorgevano prevalentemente in prossimità di conventi di frati minori (più numerosi al centro-nord) e in prossimità di zone economicamente più fiorenti come nelle grandi città: Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bologna o in città minori sedi di ricchi comuni, come in Umbria e nelle Marche.

Per quanto riguarda il rapporto con i Frati Minori, dopo il secondo generalato di frate Elia (1232-1239), essi si disinteressarono completamente dei penitenti.

Il 13 giugno 1247, Papa Innocenzo IV indirizzerà ai ministri provinciali "dell'Italia e della Sicilia" dei Frati Minori la *Bolla Vota Devotorum* - che verrà estesa il 5 agosto dello stesso anno ai ministri provinciali "della Lombardia" - con la quale affida a loro, in seguito a un desiderio espresso dai penitenti, il compito della visita alle fraternità e la giurisdizione su di esse che precedentemente spettava ai Vescovi.

Il 10 novembre 1248, però, con la *Bolla Licet vos*, precisa che il passaggio sotto la giurisdizione dei Frati Minori era stato compiuto senza la loro richiesta e assenso, annullando la precedente disposizione e ripristinando la giurisdizione vescovile.

Verso la fine del secolo, come si coglie da un passo del *Liber de laudibus beati Francisci* di Bernardo da Bessa, scritto dopo il 1278, seppur con alcune resistenze, ci fu un processo di avvicinamento tra i Frati Minori e i penitenti francescani, come dimostrano anche altre fonti.

Il Concilio di Lione del 1274 sancirà la soppressione di molti ordini religiosi e penitenziali, evidenziando soprattutto verso questi ultimi un atteggiamento rigido e severo dell'episcopato.

Così, la Chiesa cercò di mettere ordine in un esagerato proliferare di movimenti pauperistici e penitenziali (sia religiosi che laici).

Vennero riconfermati solo i due grandi Ordini mendicanti dei Frati Minori e dei Predicatori (Francescani e Domenicani) per la loro evidente "utilità", mentre tutti gli altri vennero soppressi (come il caso dei frati Saccati o della Penitenza di Gesù Cristo, terzo Ordine mendicante per diffusione) senza eccezioni e senza tener conto della loro diffusione o importanza (veniva loro impedito di accogliere novizi o venivano soppressi direttamente); vennero anche riconfermati gli Ordini degli Agostiniani e dei Carmelitani per la loro antichità.

Dopo il Concilio, apparve quindi urgente ai penitenti francescani la necessità di raggiungere uno *status* ecclesiastico dalle linee chiare, per ambire a un testo legislativo più completo e specifico di quanto non fosse il *Memoriale Propositi* che era rivolto a tutta l'area penitenziale. Inoltre, erano anche consapevoli della necessità di un loro più saldo ancoraggio alle istituzioni ecclesiastiche e all'Ordine dei Frati Minori, usciti indenni dal Concilio di Lione, tenendo anche conto dell'atteggiamento sempre ostile della maggior parte dei prelati.

Per cui sollecitarono l'approvazione da parte della Chiesa di una Regola specifica per l'Ordine penitenziale di area francescana.

Il 22 febbraio 1288 l'elezione al soglio pontificio di Girolamo Masci, già ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori nel 1274, dopo san Bonaventura da Bagnoregio, col nome di Niccolò IV, rappresentò un momento fondamentale nella storia dei penitenti francescani.

Il primo Papa francescano, infatti, il **18 agosto 1289**, a Rieti, con la **Bolla *Supra Montem*** promulgò la **Regola per i Fratelli e Sorelle della Penitenza** che i francescani secolari professeranno fino al 1883.

Sarà, quindi, il primo testo giuridico in assoluto rivolto ai penitenti francescani che verranno denominati ***Fratelli e sorelle della Penitenza***.

La Bolla di Niccolò IV, con la Regola che essa promulga, rappresenta, nello stesso tempo, un atto di approvazione esplicita e solenne, un codice giuridico-spirituale e un legame stabile con l'Ordine dei Frati Minori. Questa Regola, oltre a essere un testo giuridico, è anche un testo di alta spiritualità, perché spinge i penitenti francescani alla santità con la perseveranza nella penitenza e nelle opere di misericordia.

Nel valutare la *Bolla Supra Montem*, bisogna tener conto di due cambiamenti fondamentali che si verificarono alla fine del 1200, rispetto ai primi decenni del secolo, quando venne scritto il *Memoriale Propositi*:

1. quello del clima spirituale;
2. quello della vita economico-sociale.

Infatti, i fermenti spirituali ed evangelici che avevano vivacizzato - e a volte anche un po' inquietato - la seconda metà del secolo XII, si erano incanalati, grazie soprattutto all'esperienza francescana, nel faticoso ma essenziale equilibrio tra fede in Cristo e nel Suo Vangelo e fede nell'istituzione ecclesiale. Inoltre, il crescente sviluppo nelle città del ceto borghese aveva favorito l'equilibrio e la solida pietà delle confraternite, rispetto alle esplosioni, talvolta un po' fanatiche e turbolente, delle masse popolari.

È importante sottolineare come nella Bolla d'approvazione alla Regola, Niccolò IV abbia usato l'espressione *beatus Franciscus huius institutor* (il beato Francesco, fondatore di quest'Ordine), che sembra rafforzare la tesi che il rapporto tra Francesco e il movimento penitenziale, che da lui trae ispirazione, sia stato molto concreto, seppur più carismatico che giuridico. Niccolò IV, proprio per la sua provenienza minoritica, era a conoscenza della storia dei penitenti ed effettuò una sistemazione giuridica e formale di una situazione già esistente, ponendoli sotto la tutela spirituale e giuridica dei Frati Minori. Infatti, abbiamo già sottolineato che, dopo la *Supra Montem*, il visitatore dovrà essere sempre un appartenente all'Ordine dei Minori.

Le novità del testo della nuova Regola, rispetto al Memoriale

Propositi, dipendono in parte dal suo carattere ufficiale che comporta una visione più ampia e meno particolaristica delle situazioni e non solo - come talora si sostiene - un'attenuazione o un compromesso rispetto alle prescrizioni precedenti.

In questa linea, può essere considerata, ad esempio, la maggior genericità delle indicazioni riguardanti l'abito ("né completamente bianco, né nero" Cap. III), senza determinazioni di prezzo che, considerata anche la molteplicità dei tipi di moneta circolanti all'epoca, risultavano praticamente impossibili.

Il divieto assoluto di portare armi, presente nel Memoriale Propositi, viene mitigato nel Cap.VI in "I fratelli non portino con sé armi offensive, se non per la difesa della Chiesa romana e della fede cristiana e anche della loro terra, o con la licenza dei loro ministri"; ciò sembra rispondere a mutate situazioni storiche e, perciò, anche alle esigenze di un testo normativo che, non potendo più essere variato (cosa invece possibile nel Memoriale Propositi, come abbiamo già visto) deve prevedere non solo la norma, ma anche eventuali eccezioni.

STRUTTURA DELLA REGOLA SUPRA MONTEM (in breve)

La Bolla, contenente la prima Regola per *I fratelli e le sorelle della penitenza*, si fonda su tre punti fondamentali:

1. è "sul monte della fede cattolica" che si colloca il saldo fondamento della religione cristiana, poiché senza la fede nessuno può essere accetto a Dio;
2. Francesco, fondatore (*institutor*) dell'Ordine della Penitenza, fu maestro di fede per i suoi discepoli e volle che essi la professassero, la conservassero, l'adempissero con le opere in vista della vita eterna;
3. il Papa, per favorire l'Ordine e procurarne lo sviluppo, promulga le norme che ne regolano la vita e la struttura.

La Regola è suddivisa in **20** capitoli, ognuno dei quali porta un'intestazione ben precisa, riguardante l'argomento trattato; all'interno del capitolo non ci sono ulteriori articoli, ma la trattazione è continua. I capitoli hanno le seguenti intestazioni:

- ***Del modo di esaminare coloro che vogliono entrare nell'Ordine***
- ***Del modo di ricevere coloro che vogliono entrare nell'Ordine***
- ***Della forma dell'abito e della qualità degli indumenti***
- ***Dell'evitare i conviti disonesti e gli spettacoli***
- ***Dell'astinenza e del digiuno***
- ***Confessione e comunione; uso delle armi***
- ***Recita delle ore canoniche***
- ***Tutti quelli che ne hanno diritto, facciano testamento***
- ***La pace tra i fratelli e anche tra gli estranei***
- ***Ricorso contro i molestatori***

- ***Si astengano, per quanto possibile, dai giuramenti solenni e da altri giuramenti inopportuni***
- ***Riunione mensile e santa Messa quotidiana***
- ***Visita ai fratelli infermi***
- ***Esequie per i fratelli defunti e suffragi***
- ***Il servizio dei ministri e degli altri ufficiali***
- ***Visita e correzione dei colpevoli. Il Visitatore dell'Ordine***
- ***Evitino le contese tra loro e con gli altri***
- ***Come, quando e da chi possono essere dispensati***
- ***I ministri denuncino al visitatore le colpe pubbliche***
- ***Obbligatorietà della Regola***

Abbiamo già detto come qualche argomento, come l'uso del vestiario o quello delle armi, sia stato "mitigato" in base alla variazione storica e, soprattutto, in base alla ufficialità della norma che quindi non poteva essere eventualmente modificata; in generale possiamo dire che rimane una sostanziale rigidità penitenziale di fondo: seppur con qualche maggiore concessione, il vestiario rimane sempre molto umile e semplice, poiché il tipo di abito per secoli fu un attributo importante per i Penitenti; era severa e minuziosa la codificazione del regime delle astinenze e dei digiuni; la recita dell'ufficio divino rimane uno dei poli costanti della pietà dell'Ordine, che è sempre stata orientata liturgicamente; ci sono norme ben precise sulla carità verso i fratelli, sui comportamenti da tenere, sulle ammonizioni pubbliche delle colpe (dopo tre ammonizioni, se recalcitranti, si veniva espulsi dall'Ordine); chi vuol entrare nell'Ordine e ne risulta degno, entro tre mesi dovrà fare testamento, non avere debiti, restituire cose altrui ed essere "riconciliato con il prossimo".

Il Visitatore dovrà essere obbligatoriamente un frate Minore (scelto dal Padre guardiano del luogo) e dovrà visitare la fraternità almeno una volta all'anno, salvo altre visite se necessarie; al visitatore spetterà anche il compito di infliggere le penitenze ai colpevoli di qualche mancanza od omissione alla Regola.

(Da Angelo Fregona *L'Ordine Franciscano Secolare, storia, legislazione, spiritualità* - Collana TAU)